

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2013, n. 18-6043

**Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009, n.481 del 25 giugno 2012 e n. 807 del 19 ottobre 2012: approvazione degli indirizzi riguardanti l'intervento denominato "staffetta generazionale"; spesa prevista euro 3.000.000,00 Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.**

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

- la riforma delle pensioni ha determinato e determinerà un significativo aumento dei tassi di partecipazione all'attività lavorativa dei lavoratori anziani e un prolungamento della permanenza delle persone sul mercato del lavoro;
- la congiuntura economica negativa ha inciso ed incide negativamente sulle dinamiche occupazionali, soprattutto a discapito delle già compromesse condizioni dei giovani in cerca di lavoro;

- il fenomeno della disoccupazione giovanile ha assunto connotati di emergenza;

visto l'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni;

visti i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 12319, 12320 e 12321 del 19 dicembre 2009 che impegnano a favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari a euro 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;

visti i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, mediante i quali sono state ripartite fra le Regioni e le Province autonome le citate risorse pari ad euro 79.685.961,61, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili, vale a dire incentivi ai lavoratori per il reinserimento nel mercato del lavoro e bonus assunzionali alle imprese, e le modalità di pagamento;

visto altresì il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 807 del 19 ottobre 2012 di integrazione dei predetti decreti al fine dell'inserimento di un'ulteriore tipologia di intervento accanto a quelle già individuate;

considerato che con il sopra citato Decreto il Ministero del lavoro ha disposto che le risorse assegnate alle Regioni nell'ambito del progetto di Italia Lavoro “*Azione di sistema Welfare to work per le politiche di reimpiego 2012-2014*” possono essere utilizzate per sostenere un innovativo meccanismo di staffetta generazionale, che contemperi le esigenze occupazionali dei lavoratori giovani e anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale, e che, in particolare, tali risorse possono essere utilizzate sotto forma di integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio del lavoratore anziano che accetti volontariamente un contratto part-time a fronte dell'assunzione, da parte della medesima azienda, di giovani con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, conseguendo un saldo occupazionale aziendale positivo;

vista la L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera o) che indica tra le funzioni della Regione il sostegno ad azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

considerata la necessità di intervenire con soluzioni innovative finalizzate a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e a dotare le aziende di competenze utili al rilancio delle competitività e che, al contempo, possano conciliarsi con il prolungamento della permanenza al lavoro dei lavoratori anziani, derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile;

ritenuto, pertanto, di concorrere al contenimento del rischio di conflitto fra la necessità di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e quella di prolungare la vita attiva con adeguate formule di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o di *active ageing*, promuovendo la realizzazione di azioni aventi le seguenti finalità:

- creare nuovi posti di lavoro per i giovani attraverso l'inserimento in azienda, con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato;
- mantenere l'occupazione dei lavoratori maturi che si trovano nella necessità di continuare a prestare la propria attività lavorativa per raggiungere i requisiti pensionistici;
- consentire ai lavoratori maturi la flessibilità o la riduzione dell'orario di lavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in prossimità del raggiungimento della pensione;
- favorire interventi per supportare le imprese nell'*age management*;

tali interventi potranno, altresì, favorire la valorizzazione del patrimonio di competenze ed esperienze dei lavoratori maturi a favore dell'inserimento dei giovani neoassunti;

vista la lettera prot. 29/0000947/P del 21/02/2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio legislativo, ha precisato che l'intervento denominato “staffetta generazionale” di cui al Decreto Direttoriale n. 807 del 19/10/2012 non è considerabile come aiuto alle imprese ma come aiuto alle persone e che, pertanto, non si pone in contrasto con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

considerato necessario definire, nel rispetto dei citati Decreti e delle Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n. 807 del 19/10/2012, gli indirizzi regionali per l'attuazione dell'intervento innovativo denominato “staffetta generazionale” previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 807 del 19/10/2012, e in particolare:

1. finalità,
2. destinatari,
3. descrizione dell'intervento;
4. risorse disponibili;
5. tempi di realizzazione;
6. modalità di attivazione e gestione;
7. convenzione con INPS;
8. ruolo di Italia Lavoro;
9. rinvio;

secondo quanto riportato nell'allegato alla presente di cui è parte integrante;

ritenuto di destinare per la realizzazione dell'iniziativa euro 3.000.000,00 e che la copertura di tali risorse sia individuata nella dotazione assegnata alla Regione Piemonte con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, risorse che saranno versate all'INPS regionale direttamente dal Ministero;

visto l'articolo 4, comma 2, della L.R. 34/2008 che prevede che la Regione eserciti, anche avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all'articolo 6 della medesima legge, i compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che, per loro natura, impongono la gestione unitaria a livello regionale;

valutato che, in ragione del carattere innovativo e sperimentale dell'intervento denominato “staffetta generazionale”, la gestione debba essere svolta dalla Regione direttamente o avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di assicurare uniformi modalità di realizzazione dei progetti su tutto il territorio;

ritenuto, pertanto, opportuno dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione dell'iniziativa in parola, ivi compresa l'approvazione di più avvisi pubblici per la selezione dei destinatari e dello schema di intesa con INPS di cui all'articolo 3 del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 807 del 19 ottobre 2012, autorizzando la stessa ad avvalersi del supporto tecnico - organizzativo fornito dall'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 6, comma 3, lett. a) della L.R. 34/2008, per la gestione dell'iniziativa;

ritenuto di prevedere, a sei e a dodici mesi dell'avvio della sperimentazione, una verifica sull'andamento della stessa e di autorizzare, in caso di ridotta capacità di spesa dell'iniziativa, la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ad apportare eventuali modifiche a taluni aspetti dell'intervento, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, anche mediante l'utilizzo delle risorse previste con il presente atto a titolo di incentivi per i datori di lavoro che aderiscono all'iniziativa;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della L.R. 34/2008, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 11 giugno 2013;

considerato che tale parere è idoneo a soddisfare quanto previsto al paragrafo "Regole procedurali", punto d), delle Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal D.D. n. 807 del 19 ottobre 2012 (cd. staffetta generazionale), al fine di garantire la più ampia diffusione ed efficacia dell'intervento e di contribuire a determinare le condizioni per il successo della sperimentazione e per l'affermazione di una buona prassi;

considerata, inoltre, l'opportunità di coinvolgere le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre che nella fase di definizione dei contenuti del presente atto, in quella di implementazione dell'iniziativa, al fine di:

- diffondere le informazioni relative ai dispositivi incentivanti presso la popolazione e i lavoratori potenzialmente interessati e favorire un accesso consapevole e informato all'agevolazione;
- rafforzare il dialogo e la collaborazione con i datori di lavoro potenzialmente interessati;

ritenuto, pertanto, necessario stabilire che la Direzione competente relazioni, anche grazie al supporto di Italia Lavoro S.p.A. e di Agenzia Piemonte Lavoro, sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e sugli esiti conseguiti in sede di Commissione regionale per l'impiego;

viste:

- la L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.R. n. 8/2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
- la L.R. n. 9/2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, contenente gli indirizzi riguardanti l'iniziativa denominata "staffetta generazionale", in attuazione:

- dell'articolo 4, comma 1, lettera o), della L.R. 34/2008, che indica tra le funzioni della Regione il sostegno ad azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

- dei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009, n. 481 del 25 giugno 2012 e n. 807 del 19 ottobre 2012 e delle relative Linee Guida;

di stabilire che, in ragione del carattere innovativo e sperimentale dell'intervento di politica attiva denominato "staffetta generazionale" e al fine di assicurare uniformi modalità di realizzazione dei progetti su tutto il territorio, la gestione è a regia regionale;

di dare mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione dell'iniziativa in parola ivi compresa l'approvazione di più avvisi pubblici per la selezione dei destinatari e dello schema di intesa con INPS di cui all'articolo 3 del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 807 del 19 ottobre 2012;

di autorizzare la Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 34/2008, del supporto tecnico - organizzativo fornito da Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6 della medesima legge;

di destinare per l'attuazione dell'iniziativa denominata "staffetta generazionale" euro 3.000.000,00; dato atto che tali risorse trovano copertura nell'assegnazione effettuata a favore della Regione Piemonte con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, risorse che saranno versate all'INPS regionale direttamente dal Ministero;

di stabilire che, a sei e a dodici mesi dell'avvio della sperimentazione, la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro procede ad una verifica sull'andamento della sperimentazione e di autorizzare la stessa, in caso di ridotta capacità di spesa dell'iniziativa, ad apportare eventuali modifiche a taluni aspetti dell'intervento, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, anche mediante l'utilizzo delle risorse previste con il presente atto a titolo di incentivi per i datori di lavoro che aderiscono all'iniziativa;

di stabilire che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, anche grazie al supporto di Italia Lavoro S.p.A. e di Agenzia Piemonte Lavoro, relaziona sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e sugli esiti conseguiti in sede di Commissione regionale per l'impiego, che fino all'insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della L.R. 34/2008, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 3 della stessa legge. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## INTERVENTO “STAFFETTA GENERAZIONALE”

### 1. Finalità

L'intervento ha la finalità di sostenere, con una formula unica, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, attraverso un innovativo meccanismo di *staffetta generazionale*, finalizzato a favorire anche il sistema delle imprese nei processi di ricambio generazionale.

### 2. Destinatari

- Lavoratori maturi che hanno superato i 50 anni di età:
  - o che maturano i requisiti pensionistici previsti dalla normativa in vigore nell'arco massimo di 36 mesi e minimo di 12 mesi (tale termine può essere esteso se per le mensilità superiori alla 36° il contributo a titolo volontario deriva da diverse forme di finanziamento, anche private);
  - o che lavorano sul territorio regionale in forza ad imprese<sup>1</sup> con sede o unità produttive in Piemonte;
  - o dipendenti da almeno 5 anni dell'impresa che presenta l'istanza.
  
- Giovani inoccupati o disoccupati di età superiore a diciotto anni e fino a 32 anni compiuti, fermo restando i limiti previsti per l'assunzione in apprendistato.

### 3. Descrizione dell'intervento

Vengono promossi e realizzati interventi di inserimento lavorativo di giovani, con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato, combinati con il mantenimento, nella stessa impresa e unità produttiva, di lavoratori maturi che richiedono un passaggio da contratto a tempo pieno a contratto part-time.

L'intervento prevede che:

- il lavoratore maturo, a fronte del riconoscimento di un incentivo a titolo di contribuzione volontaria, chieda al datore di lavoro la trasformazione in part time del proprio contratto di lavoro;
- l'impresa assuma un giovane con un contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato.

Si precisa che in caso di ricorso al contratto di apprendistato per l'assunzione del giovane, l'impresa è tenuta a garantire il completamento del percorso formativo indipendentemente dalla durata dell'intervento di *Staffetta*, ovvero del periodo di copertura contributiva volontaria del lavoratore maturo, nel rispetto della normativa vigente in materia.

---

<sup>1</sup> Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, da considerarsi come imprese anche gli enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica, anche in modo non professionale

In merito alla singola impresa, l'interrelazione tra le assunzioni di giovani e le riduzioni di orario di lavoro di lavoratori maturi, devono comportare un saldo occupazionale aziendale positivo, in termini di ore complessive di lavoro tra le parti coinvolte (si veda paragrafo 6).

Al singolo lavoratore maturo sarà riconosciuto un numero di mensilità di integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – da un minimo di 12 ad un massimo di 36. Fermo restando l'impegno dell'impresa ad individuare soluzioni a garanzia del lavoratore nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche.

L'integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio del lavoratore maturo che richiede il contratto part time viene versata dall'INPS su segnalazione della Regione.

Laddove l'accordo tra le parti lo preveda, il lavoratore maturo si impegna ad accompagnare l'inserimento lavorativo del giovane neoassunto, svolgendo nei suoi confronti la funzione di tutor/mentor per l'inserimento in impresa.

La Regione potrà integrare gli interventi con strumenti e politiche che favoriscano l'accompagnamento del lavoratore maturo alla pensione quali strumenti di conciliazione e politiche di *active ageing*.

#### **4. Risorse disponibili**

Le risorse per l'attivazione del presente intervento trovano copertura nell'assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore della Regione Piemonte effettuata con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n.481 del 25 giugno 2012.

Le risorse disponibili vengono utilizzate esclusivamente per l'integrazione contributiva a favore dei lavoratori maturi che aderiscono all'iniziativa, accettando volontariamente un contratto part time, ed è riconosciuta solo a fronte della verifica, da parte dell'INPS, del raggiungimento certo dei requisiti pensionistici da parte del lavoratore nell'arco di tempo di massimo di 36 mesi.

#### **5. Tempi di realizzazione**

Il termine ultimo per l'approvazione delle istanze è il 31 dicembre 2014, salvo proroghe da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

#### **6. Modalità di attivazione e gestione**

Preliminarmente la Regione Piemonte deve stipulare un'intesa con INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti ai lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria (si veda paragrafo 7).

Le risorse previste sono attivate mediante più avvisi pubblici regionali le cui bozze sono dapprima condivise con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A seguito della emanazione dell'avviso pubblico i datori di lavoro interessati presentano apposita istanza, dandone comunicazione all'organizzazione sindacale presente in azienda o in assenza di questa alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano territoriale. I datori di lavoro devono dichiarare in tale istanza l'impegno a compiere:

- la trasformazione in part time del contratto di uno o più lavoratori, che abbiano aderito volontariamente e sulla base di un apposito accordo sottoscritto presso la DTL, la cui attuazione è vincolata all'approvazione dell'istanza;

- o la connessa assunzione di uno o più giovani con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato.

L'adesione volontaria da parte dei lavoratori maturi deve essere debitamente comprovata. La riduzione dell'orario di lavoro del singolo lavoratore maturo non potrà essere superiore al 50%, orizzontale o verticale.

La gestione del/degli avviso/i pubblico/i, approvato/i dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, che comprende le attività di ricezione e valutazione delle istanze, ammissione alla partecipazione all'iniziativa "staffetta generazionale", controllo degli interventi realizzati, è affidata a Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione Piemonte.

Previa verifica del saldo occupazionale positivo, vale a dire di un aumento del numero di ore di lavoro complessivo, comprensivo delle eventuali ore dedicate alle attività formative, la Regione autorizza l'INPS a versare l'integrazione contributiva al lavoratore maturo.

Il saldo occupazionale positivo, con riferimento alle ore complessive di lavoro delle parti coinvolte, deve essere garantito per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva; in caso di dimissioni o di licenziamento, imputabili o meno al datore di lavoro, che facciano venir meno il saldo occupazionale positivo, l'impresa deve procedere ad una nuova assunzione entro 30 giorni lavorativi.

Nel caso in cui ciò non avvenga, l'impresa è tenuta a versare direttamente all'INPS l'integrazione contributiva dovuta, o, in accordo con il lavoratore maturo, a reinserirlo a "tempo pieno".

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time dei lavoratori maturi e quelle relative ai giovani assunti.

Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore dei giovani possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall'eventuale percorso formativo previsto.

Si precisa che l'accordo di Staffetta generazionale può riguardare uno o più lavoratori maturi per la stessa impresa, e che il saldo occupazionale positivo deve essere raggiunto all'interno della singola unità produttiva, o tra più unità ma comunque presenti solo sul territorio regionale.

Al fine del monitoraggio e della rendicontazione la Regione, con il supporto di Italia Lavoro, attesta, ogni trimestre a conclusione dell'intervento, l'importo utilizzato con una dichiarazione corredata da informazioni concernenti i datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.

Sono altresì previste verifiche trimestrali con le Parti Sociali al fine di valutare l'efficacia e la corretta applicazione della misura.

## **7. La convenzione con INPS**

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012 i rapporti tra la Regione e l'INPS sono regolati da apposita intesa.

L'INPS ha il compito di:

- concorrere alla definizione degli indirizzi operativi, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza all'intervento;
- presidiare e garantire le attività connesse alla verifica dei requisiti contributivi dei lavoratori potenzialmente beneficiari;
- quantificare l'onere finanziario riguardante i lavoratori maturi beneficiari dell'integrazione

contributiva volontaria;

- certificare, su richiesta del singolo lavoratore maturo, i tempi per la maturazione dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa in vigore;
- riconoscere le integrazioni contributive spettanti ai lavoratori;
- monitorare, in sinergia con la Regione, la spesa relativa all'iniziativa.

Le risorse necessarie verranno trasferite all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro.

## **8. Il ruolo di Italia Lavoro**

Nell'ambito dell'*"Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014"*, Italia Lavoro fornisce alla Regione e agli altri attori coinvolti, l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione delle attività connesse alla definizione e implementazione dell'intervento.

Italia Lavoro fornisce, inoltre, l'assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione dell'intervento, come disposto all'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012.

Italia Lavoro potrà anche fornire assistenza tecnica alla Regione e agli attori coinvolti a livello locale per rilevare, censire e sistematizzare pratiche e metodi già sperimentati relativi alla creazione di condizioni organizzative e di processo funzionali alla condivisione e allo scambio delle buone prassi realizzate a livello locale in tema di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale, al fine di disporre di un insieme articolato di pratiche e metodi, a partire dal quale pervenire, d'intesa fra tutti gli attori interessati, alla definizione di una strategia sostenibile e duratura relativamente alle problematiche di cui trattasi.

## **9. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nei Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro:

- n. 130 del 29 dicembre 2009;
- n. 481 del 25 giugno 2012;
- n. 807 del 19 ottobre 2012

e nelle Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n.807 del 19 ottobre 2012 (cd. staffetta generazionale).